

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Tutela della Fauna e della Flora**

N. 102 - 4440 / 2018

OGGETTO: DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE NELL'ANNO 2013 - CAUSE RIUNITE TRIBUNALE DI TORINO R.G. 3146/17 - 3585/17 - 3586/17. NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE - CIG ZDF22560B2 (U.I. Euro 4.230,96)

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- con atti di citazione avanti il Tribunale di Torino le aziende agricole Baravalle Gianfranco, Bedino Luca e Fauda Sergio, Paolo e Flavio s.s., evocavano in giudizio la Città Metropolitana di Torino chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 44.740,51, a titolo di danni provocati dalla fauna selvatica nell'anno 2013 alle colture ed ai terreni agricoli da loro condotti nel Parco Regionale "La Mandria", al netto di quanto già corrisposto dall'Amministrazione per l'annualità in questione
- a supporto delle domande avanzate gli attori contestavano le modalità di rilievo e valutazione dei danni alle colture da parte dei tecnici all'uopo incaricati dalla Città metropolitana, ritenendo le stime dell'Amministrazione penalizzanti e di entità minore rispetto a quelle predisposte da un perito di loro fiducia
- per quanto riguarda i danni alle colture all'interno del Parco "La Mandria" segnalati per l'annualità 2013 la Città Metropolitana di Torino aveva provveduto al rilievo ed alla quantificazione dei medesimi in conformità al disposto dell'art. 36 della L.R. 29.6.2009 n. 19
- le stime commissionate a periti di fiducia dalle Aziende Agricole attrici non erano opponibili all'Ente, alla luce del disciplina normativa di cui sopra, e pertanto l'Amministrazione autorizzava la costituzione e difesa nei giudizi in oggetto a sostegno delle proprie ragioni
- le tre cause venivano assegnate tutte allo stesso Giudice che stabiliva di riunirle

Ciò premesso:

Tenuto conto che il Giudice Unico del Tribunale di Torino – Quarta Sezione Civile, ha disposto Consulenza Tecnica d'Ufficio in ordine all'entità dei danni alle colture subiti dalle Aziende agricole suddette nell'annualità 2013, nominando il CTU e fissando l'udienza del 22/02/2018 per il "giuramento" e la formulazione del quesito peritale;

1/7

Rilevata la necessità di procedere all'individuazione di un consulente tecnico di parte affinché partecipi ai lavori per conto della Città Metropolitana di Torino, assistendo alle operazioni del consulente del Giudice per chiarire e svolgere le sue memorie ed osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (c.d. contraddittorio tecnico);

Ritenuto indispensabile, al fine dell'esito positivo delle tre cause, nominare quale Consulente Tecnico di Parte per la Città Metropolitana di Torino il Dott. Aurelio Del Vecchio al quale, con DD n. 64-2716 del 21/03/2017, era già stato affidato l'incarico di predisporre le relazioni tecniche illustrative delle perizie a suo tempo redatte dai funzionari del Servizio Agricoltura dell'Amministrazione per i danni in argomento ai fini della produzione in giudizio, non potendo detto personale farsi carico dello svolgimento di tale attività poiché entrato nei ruoli della Regione Piemonte in virtù della L.R. 23/2015 di riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province;

Dato atto che:

- nel presente caso sussiste la necessità di ricorrere all'esterno in quanto non sono rinvenibili, all'interno dell'Ente, strutture organizzative o professionalità in grado di assicurare le attività oggetto dell'incarico (come da ricerca effettuata il 31/12/2015 e il 30/06/2016)
- stante il contenuto prettamente tecnico delle contestazioni avversarie e della mansione da svolgere, è imprescindibile il conferimento dell'incarico ad un soggetto di comprovata professionalità in materia di estimo rurale, nonché in possesso della necessaria esperienza nella valutazione e stima dei danni evidenziati in premessa;

Visto il Regolamento per l'accesso agli impieghi ed in particolare l'art. 64 secondo il quale sono esclusi dal relativo ambito di applicazione gli incarichi di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente;

Dato atto che la nomina del consulente tecnico di parte effettuata in relazione alla difesa in giudizio, trattandosi di prestazione svolta in ambito di Contenzioso Civile, non è soggetta all'obbligo di preventiva programmazione degli incarichi, né al rispetto del limite di spesa introdotto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 205-25550 del 21/09/2016 con la quale, a seguito di procedura selettiva pubblica attivata dopo aver effettuato senza esito una ricerca interna di personale in data 30/06/2016, è stato approvato l'Elenco dei periti da utilizzare negli anni 2016, 2017 e 2018 nelle attività di accertamento e valutazione dei danni all'agricoltura causati dalla fauna selvatica, tra i quali è presente anche il Dott. Aurelio Del Vecchio;

Vista la disponibilità a svolgere attività di Consulente Tecnico di Parte nelle tre cause in oggetto comunicata dal Dott. Aurelio Del Vecchio dello Studio associato Pegaso Servizi Agroambientali con sede in Riva di Chieri, Via S. Antonino 17 – Partita IVA 09002080019, a fronte di un corrispettivo di euro 3.400,00, oltre euro 68,00 per contributo previdenziale 2% ed euro 762,96 per IVA 22% e così per complessivi euro 4.230,96, e ritenuto di affidare a detto professionista l'incarico in argomento;

Visto il tariffario delle prestazioni professionali dei dottori agronomi e ritenuta congrua la richiesta economica formulata dal Dott. Aurelio Del Vecchio in considerazione delle attività di alto contenuto specialistico da svolgere e della professionalità posseduta;

Visto l'art. 110, comma 6, del Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267, ai sensi del quale per obiettivi determinati, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

Richiamato il vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi ed in particolare,

- l'art. 2 secondo il quale, la Città Metropolitana di Torino può acquisire prestazioni di lavoro mediante contratti di lavoro autonomo e/o consulenza, finalizzati a soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con personale in servizio, in via eccezionale
- l'art. 43 che stabilisce i criteri per l'individuazione dei soggetti cui assegnare incarichi temporanei di alta specializzazione
- l'art. 53 e seguenti, ai sensi dei quali è possibile acquisire prestazioni di lavoro mediante contratti di lavoro autonomo e/o consulenza, finalizzati a soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con personale in servizio
- l'art. 54 che consente l'affidamento degli incarichi a collaboratori esterni solo se riferiti ad attività istituzionali, a norma dell'art. 42, comma 2, del TUEL 267/2000;

Considerato che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 le stazioni appaltanti possono procedere direttamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con D.C.P. 11/12/1991 n. 179-1341/1;

Ritenuto di impegnare, per le finalità sopra specificate, la spesa di Euro 4.230,96 sulla Missione/Programma 16/02 - Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori - cap. 1578 - Macroaggregato 03 – COFOG 04.2 – Transazione Europea 8 - Codice V livello U.1.03.02.11.004 delle dotazioni provvisorie 2018;

Dato atto che la spesa suddetta corrisponde al 1,9% delle risorse regionali trasferite nell'anno 2017, pari ad Euro 219.575,20, e che l'accertamento di tale somma avverrà a seguito dell'adozione, da parte della Regione Piemonte, del provvedimento di impegno dei fondi destinati alla Città Metropolitana di Torino per compiti in materia di tutela e gestione della fauna selvatica nell'anno 2018;

Tenuto conto che sono in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sul possesso dei requisiti previsti per legge da parte dell'incaricando e ritenuto di stabilire che in mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la Città Metropolitana di Torino receda dall'affidamento del servizio in oggetto, previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

Vista la dichiarazione resa a norma di legge dal Dott. Del Vecchio dello Studio associato Pegaso Servizi Agroambientali sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari", di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 136/2000 e s.m.i.;

Accertata, con esito favorevole, la regolarità contributiva dello Studio associato suddetto e dei suoi componenti, come risulta dal DURC n. prot. INPS 9685164 del 20/02/2018 (valido fino al 20/06/2018) e dalla documentazione dell'ente previdenziale di riferimento, agli atti del procedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013, a seguito dell'approvazione del presente atto di affidamento del servizio, avrà luogo la pubblicazione dei dati inerenti l'affidamento medesimo nell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito internet dell'Ente;

Considerato che non sussistono cause di astensione di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. ed all'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno dare al presente provvedimento valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del professionista, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per la disciplina dei contratti, all'art. 6 comma 2;

Dato atto che l'Ente opera in regime di "esercizio provvisorio" ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., così come disciplinato dalla D.C.M. 35125/2017 e confermato dall'art. 1, comma 617, della Legge 205/2017;

Dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento non è soggetta al limite del calcolo dei dodicesimi in quanto rientrante nella tipologia di cui alla lettera a) dell'articolo 163 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della suddetta legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, con riferimento alle cause riunite avanti il Tribunale di Torino R.G. 3146/17 – 3585/17 – 3586/17 promosse da aziende agricole diverse contro la Città Metropolitana di Torino, l’incarico di Consulente Tecnico di Parte al Dott. Aurelio Del Vecchio dello Studio associato Pegaso Servizi Agroambientali, nato a Torino il 30/05/1972, Codice Fiscale DLVRLA72E30L219P, in possesso di Laurea in Scienze Agrarie – iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n. 688, con decorrenza dalla data di emanazione della presente determinazione fino alla conclusione delle vertenze, in relazione alle esigenze manifestate dal CTU e dal Giudice;
2. di corrispondere al Dott. Aurelio Del Vecchio dello Studio associato Pegaso Servizi Agroambientali con sede in Riva presso Chieri, Via Sant’Antonino 17 – Partita IVA 09002080019 (codice fornitore 131900), per le attività sopra indicate, la somma di Euro 3.400,00, oltre euro 68,00 per contributo previdenziale 2% ed euro 762,96 per IVA 22% e così per complessivi Euro 4.230,96;

3. di registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2018, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (iniziativa n. 2018/3152) la spesa di Euro 4.230,96;
4. di impegnare la spesa di Euro 4.230,96 sulla Missione/Programma 16/02 - Titolo I Spese correnti degli stanziamenti provvisori 2018 - cap. 1578 - Macroaggregato 03 - COFOG 04.2 - Transazione Europea 8 - Codice V livello U.1.03.02.11.004 delle dotazioni provvisorie 2018 - CIG ZDF22560B2;
5. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'accertamento della somma suddetta, a seguito dell'adozione, da parte della Regione Piemonte, del provvedimento di impegno dei fondi destinati alla Città Metropolitana di Torino per compiti in materia di tutela e gestione della fauna selvatica nell'anno 2018;
6. di stabilire che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 del Codice Civile;
7. di dare atto che sono in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento dell'incarico, e che pertanto la Città metropolitana si riserva la facoltà di recesso nel caso in cui i predetti controlli dovessero dare esito negativo;
8. di dare atto che la regolarità contributiva dello Studio associato Pegaso Servizi Agroambientali e dei suoi componenti è stata accertata, con esito favorevole, come risulta dal DURC n. prot. INPS 9685164 del 20/02/2018 (valido fino al 20/06/2018) e dalla documentazione dell'ente previdenziale di riferimento, agli atti del procedimento;
9. di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, qualora, in conseguenza della completa acquisizione degli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, il professionista non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla legge ai fini del presente affidamento, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
10. di dare atto che il presente provvedimento non viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per la valutazione di cui all'art. 1, comma 42, della L. n. 311/2004, in quanto di valore inferiore ad Euro 5.000,00;
11. di dare atto che il presente provvedimento non viene trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23/12/2005 n. 266;

12. di attribuire alla presente determinazione valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante sottoscrizione per accettazione da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

Torino, 12/03/2018

Il Dirigente del Servizio
Tutela della Fauna e della Flora
Dott. Mario Lupo

AR/